

Accordo tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la realizzazione di azioni in materia di qualità legislativa e di promozione della legalità.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (di seguito: "Assemblea legislativa"), con sede in Bologna, in Viale Aldo Moro, n. 50, C.F.80062590379, in persona, ai fini del presente atto, del Direttore generale Leonardo Draghetti, ivi domiciliato;

e

il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito: "Dipartimento"), con sede in Bologna, Via Zamboni, nn. 27/29, P. IVA 01131710376, in persona, ai fini del presente atto, del Direttore Federico Casolari, ivi domiciliato;

Richiamata la delibera dell'Ufficio di Presidenza 9 luglio 2024, n. 49 recante "Approvazione dello Schema di Accordo tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la realizzazione di azioni in materia di qualità legislativa e promozione della legalità", alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo tra l'Assemblea legislativa e il Dipartimento (di seguito: "Parti") ha per oggetto una cooperazione istituzionale finalizzata all'ideazione, organizzazione e realizzazione di azioni in materia di qualità legislativa e di promozione della legalità.

2. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare per l'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione di azioni finalizzate alla sensibilizzazione, promozione e diffusione della cultura della legalità, dell'etica e della cittadinanza attiva e responsabile, in particolare fra i giovani, nonché per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione a supporto delle procedure di valutazione degli effetti della legislazione regionale mediante l'utilizzo di soluzioni *IT* e di modelli di *IA*.

3. La cooperazione istituzionale è finalizzata a produrre sostanziali vantaggi per entrambe le Parti, poiché:

a) rafforza le funzioni riconosciute all'Assemblea legislativa dallo "Statuto regionale", dal proprio "Regolamento interno" nonché dalla legge regionale n. 18 del 2016, e consente una più efficiente ed efficace realizzazione delle "priorità politiche" e degli "obiettivi strategici e operativi" individuati nei documenti di pianificazione strategica dell'Assemblea legislativa;

b) valorizza le attività di formazione, ricerca, studio e approfondimento del Dipartimento, quali attività rivolte, ai sensi dello "Statuto di



Ateneo", alle studentesse e agli studenti, nonché alla comunità regionale e al territorio.

Art. 2

Azioni

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, le Parti collaborano per l'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione:

a) di iniziative di carattere culturale e di sensibilizzazione, corsi di formazione, seminari, convegni, conferenze, eventi di diffusione, favorendo, in particolare, la partecipazione di studentesse, studenti, docenti, dipendenti pubblici e amministratori della Regione;

b) di sedute e sessioni tematiche degli organi dell'Assemblea legislativa, in conformità al "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna";

c) di attività di ricerca, studio e approfondimento, anche in un'ottica sovranazionale ed europea, anche nel quadro degli obiettivi di semplificazione normativa, in materia di amministrazione digitale, anticorruzione e trasparenza nonché di contratti pubblici;

d) di esperienze di tirocinio presso l'Assemblea legislativa o altre amministrazioni;

e) di processi partecipativi concernenti la destinazione e il recupero di aziende e beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, anche in collaborazione con il Nucleo tecnico della partecipazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2018, anche nell'ambito dell'obiettivo di "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" previsto dal "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

f) di attività di ricerca, studio e sviluppo di progetti di digitalizzazione a supporto delle procedure di valutazione degli effetti della legislazione regionale mediante l'utilizzo di soluzioni IT e di modelli di IA.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, le Parti potranno concordare lo svolgimento di ulteriori azioni.

3. Le Parti si impegnano a promuovere, anche in collaborazione con altri soggetti, la diffusione delle azioni realizzate e dei risultati ottenuti in attuazione del presente Accordo.

4. All'ideazione, organizzazione e realizzazione delle azioni di cui al presente Accordo potranno partecipare altri soggetti, secondo le modalità che saranno definite dalle Parti.

Art. 3

Attuazione dell'Accordo

1. All'attuazione del presente Accordo si provvederà con atti successivi, in cui saranno definite, d'intesa tra le Parti, le azioni da realizzare e i relativi costi.

2. Per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, l'Assemblea legislativa può concedere contributi al Dipartimento secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2016 e dall'art. 29, comma 6, della legge regionale n. 11 del 2013.

3. Secondo le modalità che saranno definite dalle Parti negli atti attuativi, il Dipartimento si impegna a redigere una dettagliata relazione sulle azioni realizzate e sui risultati ottenuti, ferma restando la facoltà dell'Assemblea legislativa di effettuare verifiche periodiche in ordine allo stato di realizzazione delle azioni e all'utilizzazione dei contributi concessi ai sensi del comma 2.

4. Qualora, in sede di attuazione dell'Accordo, siano trattati dati personali, si applicheranno le disposizioni europee, nazionali e regionali in materia di protezione dei dati.

Art. 4

Proprietà intellettuale

1. La titolarità dei materiali scientifici eventualmente sviluppati dal Dipartimento in esecuzione del presente Accordo nonché dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettano al Dipartimento stesso, in conformità alla normativa vigente.

2. Resta fermo il diritto dell'Assemblea legislativa di utilizzare i materiali di cui al comma 1, a titolo gratuito, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 5

Durata. Proroga e rinnovo

1. Il presente Accordo decorre dall'1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2029 e, alla scadenza, potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti.

2. Fino al 31 dicembre 2024 trova applicazione l'"Accordo tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la realizzazione di azioni in materia di promozione della legalità", il cui "Schema" è stato approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza 21 ottobre 2021, n. 52 (prot. 5759/2022).

Art. 6

Recesso o scioglimento. Rinvio

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di scioglierlo consensualmente.

2. Il recesso unilaterale deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite posta elettronica certificata, o altro strumento equipollente, e ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulle azioni già realizzate o in corso di realizzazione.

4. Per quanto non diversamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 7

Imposta di bollo e registrazione. Sottoscrizione

1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A (Tariffa) - Parte prima (Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine) del d.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo sarà assolta dal Dipartimento.

2. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - Parte seconda (Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso) del d.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

3. Il presente Accordo è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 *bis*, della legge n. 241 del 1990.

Bologna, lì _____

Per l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
il Direttore generale
Leonardo Draghetti
(firmato digitalmente)

Per il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
il Direttore
Federico Casolari
(firmato digitalmente)
